



# **Cessione / Acquisto di azienda o di ramo d'azienda**

*Avv. Prof. Francesco L. Gambaro, 2 febbraio 2010*



## **Art. 2555, c.c.**

### *2555. Nozione*

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.



## **Art. 2082, c.c.**

### *2082. Imprenditore*

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.



## **Cass., sez. II, 15-05-2006, n. 11130**

Ai sensi dell'art. 2555 c.c. l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda;

*continua*



## **Cass., sez. II, 15-05-2006, n. 11130**

pertanto, deve ritenersi correttamente pronunciata dal giudice di merito, ex art. 1497 c.c., la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata, qualora l'azienda, trasferita ai sensi dell'art. 2556 c.c., sia risultata priva di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto anche se esso non sia stato menzionato tra i beni aziendali (nella specie, è stata pronunciata la risoluzione della cessione di un'azienda alimentare che, essendo sprovvista delle canne fumarie - peraltro non indicate fra i beni aziendali - non era stata in grado di svolgere l'attività di cottura dei cibi alla quale era preordinata per mancanza delle prescritte autorizzazioni amministrative, di cui il cedente aveva dichiarato l'esistenza).



## Art. 2112, c.c.

5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda (c. 2561, 2562). Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.



## **Direttiva 98/50/CE del Consiglio del 29 giugno 1998**

1. a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.  
b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria.



# **Council Directive 98/50/CE of 29 June 1998**

1. a) This Directive shall apply to any transfer of an undertaking, business, or part of an undertaking or business to another employer as a result of a legal transfer or merger.
- b) Subject to paragraph a) and the following provisions of this Article, there is a transfer within the meaning of this Directive where there is a transfer of an economic entity which retains its identity, meaning an organised grouping of resources which has the objective of pursuing an economic activity, whether or not that activity is central or ancillary.



# **Directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998**

1. a) La présente directive est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.
- b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.



## **Cass., sez. lav., 01-02-2008, n. 2489**

Per «ramo d'azienda», ai sensi dell'art. 2112 c.c. (così come modificato dal d.leg. 2 febbraio 2001 n. 18, in applicazione della direttiva Ce n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito;



## **Cass., sez. lav., 01-02-2008, n. 2489**

ne consegue che può applicarsi la disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività rimasta alla società cessionaria, purché esso mantenga, all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa e che, in presenza di tale presupposto, si considerano fare parte del ramo d'azienda - sicché i reciproci rapporti vengono trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'art. 2112 c.c., senza necessità di un loro consenso - i dipendenti che prestano la loro attività non solo esclusivamente, ma anche prevalentemente, per la produzione di beni e servizi del ramo aziendale.



## **Cass., sez. lav., 05-03-2008, n. 5932**

Per ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c. (così come modificato dal d.leg. 2 febbraio 2001 n. 18, in applicazione della direttiva Ce n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica autonoma ed organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, senza che sia necessaria anche la completezza materiale e l'autosufficienza del gruppo (nella specie, la suprema corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che la cessione del servizio esattoriale, operata da un istituto di credito, integrasse una ipotesi di cessione di ramo d'azienda, non rilevando - ai fini della sussistenza dei requisiti di autonomia funzionale ed organizzativa - che il cinque per cento, dei dipendenti svolgesse compiti promiscui - bancari ed esattoriali - e che il settore si avvallesse di alcuni servizi operativi - il centralino, il servizio paghe, supporti informatici - della banca).



## **Art. 2558, c.c.**

### *2558. Successione nei contratti*

1. Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
2. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
3. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.



## **Cass., sez. III, 07-12-2005, n. 27011**

In tema di trasferimento di azienda, la regola stabilita dall'art. 2558 c.c. - secondo cui si verifica il trasferimento ex lege al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività - si applica anche ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio dell'azienda, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'assicuratore, dal canto suo, è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso.



## **Cass., sez. III, 07-12-2005, n. 27011**

L'art. 2558 c.c. - il quale prevede con norma suppletiva che, nel caso di trasferimento dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono si trasferiscono i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite che non abbiano carattere personale - sancisce, in effetti, che il trasferimento, in quanto mirante a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento stesso, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo; pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono ipso iure, obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa.



## **Cass., sez. I, 13-06-2006, n. 13676**

La cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell'azienda ceduta; l'ostacolo al trasferimento dei crediti può derivare dalla contraria volontà manifestata dalle parti del contratto di cessione, e non dal carattere personale del rapporto, menzionato, invece, dall'art. 2558 c.c., che disciplina la sorte dei contratti, mentre l'inerenza del credito alla gestione dell'impresa non è esclusa dalla sua natura extracontrattuale, se il fatto illecito sia stata commesso ai danni dell'azienda.



## Tribunale Cassino - 10 maggio 2007

L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale, risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Ne consegue che l'iscrizione nei libri contabili si configura come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente in relazione ai suddetti debiti, senza che essa possa essere surrogata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente, atteso che l'*art. 2560 c.c.*, è norma eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 8363/2000).



## **Cass., sez. trib., 29-09-2006, n. 21229**

In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società, sia essa di persone o di capitali, si verifica un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina dell'art. 2558 seg. c.c., consistente nella cessione dell'azienda del conferente in favore del soggetto cui viene conferita: in virtù di tale trasferimento, l'alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, ed è pertanto legittimato a contestarne l'esistenza, mentre la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali postula, quale elemento costitutivo essenziale, l'intervenuta annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560, 2° comma, c.c.



## **Cass., sez. III, 24-04-2008, n. 10676**

La società di capitali nella quale sia conferita l'azienda di una impresa individuale succede in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima; da ciò consegue che la società nella quale sia confluita l'azienda di altra è soggetta all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale pronunciato nei confronti del conferente l'azienda, oltre ad essere legittimata a proporre opposizione all'esecuzione stessa.



## **Cass., sez. trib., 18-06-2008, n. 16473**

In caso di cessione di azienda, l'art. 2560, 2° comma, c.c. - che prevede che dei debiti dell'azienda risponda anche l'acquirente, purché essi risultino dai libri contabili obbligatori - non trova applicazione con riferimento ai debiti tributari, atteso che, data la loro particolare natura, i medesimi non sono equiparabili a quelli di diritto comune; ne discende che l'acquirente dell'azienda non può sottrarsi alla responsabilità per i debiti inerenti all'azienda ceduta, deducendo che i medesimi non siano stati iscritti nei registri contabili obbligatori.



## **Cass., sez. I, 16-04-2008, n. 10062**

In tema di cessione d'azienda, il divieto di concorrenza, posto a carico dell'alienante dall'art. 2557, 1° comma, c.c., non persegue un interesse pubblico, trattandosi di una norma di natura dispositiva che, prima dell'entrata in vigore della l. 12 agosto 1993 n. 310, con la quale è stato imposto l'obbligo della forma scritta ad probationem ai contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, poteva essere derogata anche mediante un patto tacito, desumibile per facta concludentia dalla condotta delle parti.



## **Tribunale Torino Sez. IX, Ord. 14 marzo 2008**

Il divieto di concorrenza di cui all'*art. 2557 c.c.* va interpretato in termini di ragionevolezza e non può di per sé essere automaticamente esteso a qualsiasi altra attività imprenditoriale nel medesimo settore commerciale. Non sussiste pertanto il divieto de quo allorché le due attività si rivolgono ad una clientela essenzialmente diversa.



## Tribunale Bologna Sez. IV Ord. - 4 luglio 2007

La funzione del divieto di concorrenza di cui all'*art. 2557 c.c.* è, nella sostanza, quella di evitare che il cedente possa cominciare un'attività idonea a privare il cessionario della clientela di riferimento, anche potenziale, acquisita in sede di stipulazione del trasferimento dell'azienda. Ed invero, il legislatore ha individuato una contraddizione tra la finalità tipica della cessione di azienda e la iniziativa del cedente che avvii un'attività capace di interferire con lo specifico mercato dell'azienda ceduta. Ne consegue che, ove il mercato cui è destinata l'attività iniziata dal cedente sia diverso da quello cui è rivolta l'attività del cessionario dell'azienda, non sussistono le condizioni di mercato che possano giustificare la limitazione, prevista dall'*art. 2557 c.c.*, del principio di libertà di iniziativa economica.



## **Appello Milano Sez I, - 5 aprile 2006**


Il divieto di concorrenza di cui al primo comma dell'*art.* 2557 *c.c.*, essendo volto a salvaguardare l'azienda nella sua funzione economico-sociale di complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'impresa, è applicabile non solo all'ipotesi, espressamente prevista, di alienazione dell'azienda da parte del proprietario, ma a tutti i casi di circolazione dell'azienda medesima, inclusa quella di retrocessione dell'azienda al proprietario da parte dell'affittuario.



## **Tribunale Bologna Sez. IV, 4 luglio 2007**

Non è esclusa la applicabilità in via analogica dell'*art.* 2557 *c.c.* all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione societaria, ove detto trasferimento realizzi il presupposto di un pericolo concorrenziale analogo a quello conseguente alla cessione di azienda vera e propria, in quanto attraverso la cessione di quote si pervenga, in realtà, a cedere una precipua attività di impresa. Spetta al giudice di merito accertare, caso per caso, se il predetto pericolo concorrenziale si sia realizzato anche nel caso di cessione di quote di partecipazione.

**Camozzi Bonisconi Varrenti & Associati**  
Studio Legale e Tributario



## **Avv. Francesco L. Gambaro**

[francesco.gambaro@cbalex.it](mailto:francesco.gambaro@cbalex.it)  
[www.cbalex.it](http://www.cbalex.it)

20122 MILANO  
Galleria San Carlo, 6  
Tel. +39 02 778061  
Fax +39 02 76021816  
E-mail: [milano@cbalex.it](mailto:milano@cbalex.it)

00197 ROMA  
Via A. Bertoloni, 29  
Tel. +39 06 8077547  
Fax +39 06 8077527  
E-mail: [roma@cbalex.it](mailto:roma@cbalex.it)

35137 PADOVA  
Galleria dei Borromeo, 3  
Tel. +39 049 8775811  
Fax +39 049 666086  
E-mail: [padova@cbalex.it](mailto:padova@cbalex.it)

30174 VENEZIA-MESTRE  
Piazza Ferretto, 55/A  
Tel. +39 041 2384411  
Fax +39 041 975305  
E-mail: [venezia@cbalex.it](mailto:venezia@cbalex.it)

80333 MÜNCHEN  
Brienner Straße, 12a  
Tel. +49 (0)89 28634-215  
Fax +49 (0)89 28634-222  
E-mail: [muenchen@cbalex.it](mailto:muenchen@cbalex.it)



STUDIO  
LEGALE E TRIBUTARIO

# **CESSIONE / ACQUISTO D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA**

**- Principali implicazioni tributarie -**

*Marco Ettore, 2 febbraio 2010*



## **Temi trattati**

- La disciplina ai fini delle imposte sui redditi
- La disciplina ai fini delle imposte indirette
- La responsabilità verso l'Erario
- Le strutture di acquisizione



# La disciplina ai fini delle imposte sui redditi

## ➤ Cedente

- Le cessioni di aziende o rami d'azienda sono operazioni suscettibili di determinare plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti (aliquota IRES 27,5%) per il cedente in ragione della differenza tra corrispettivo pattuito e corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda o del ramo d'azienda trasferito
- I trasferimenti d'azienda realizzati sotto forma di cessione di partecipazioni, sussistendone le condizioni, possono beneficiare del regime di participation exemption

## ➤ Cessionario

- Le attività e le passività trasferite a seguito di una cessione di azienda o ramo d'azienda assumono un costo fiscalmente riconosciuto (generalmente superiore) pari al prezzo pagato per l'acquisizione (beneficio fiscale per l'acquirente)
- I trasferimenti d'azienda realizzati sotto forma di cessione di partecipazioni non determinano alcuna variazione del costo fiscalmente riconosciuto rispetto alla situazione preesistente il trasferimento (svantaggio fiscale per l'acquirente)



## La disciplina ai fini delle imposte indirette

### ➤ **Imposta di registro**

- Le cessioni d'azienda e di rami d'azienda sono soggette all'imposta di registro in ragione delle aliquote applicabili al valore dei beni e diritti che le compongono (generalmente 3% e fino al 7%-15% per gli immobili) o, nel caso non siano pattuiti corrispettivi distinti, in ragione della più elevata aliquota applicabile
- Il finanziamento per realizzare l'acquisizione, sussistendone le condizioni di legge, può beneficiare di un'imposta sostitutiva del 2%

### ➤ **Imposte ipotecarie e catastali**

- Gli immobili eventualmente presenti tra i beni delle aziende o dei rami d'azienda oggetto di trasferimento sono soggetti alle imposte ipotecarie e catastali (3% - 4%)

### ➤ **IVA**

- Le cessioni d'azienda o di rami d'azienda non sono soggette ad IVA. I trasferimenti d'azienda sotto forma di cessione di partecipazioni costituiscono operazioni esenti da IVA




## La responsabilità verso l'Erario

- Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore
- L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza
- Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta
- La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni
- La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante



STUDIO  
LEGALE E TRIBUTARIO

## Le strutture di acquisizione




- 1) Il conferimento è fiscalmente neutrale e soggetto alle imposte indirette in misura fissa con possibilità di affrancare a pagamento eventuali disallineamenti tra “valori civilistici” e “valori fiscali”
- 2) La cessione di partecipazione può beneficiare, sussistendone le condizioni, del regime di participation exemption
- 3) La fusione è fiscalmente neutrale e soggetta alle imposte indirette in misura fissa con possibilità di affrancare a pagamento eventuali differenze di fusione



## Le strutture di acquisizione

- **Imposte dirette**
  - In ragione di quanto prescritto dall'articolo 37-*bis* del d.p.r. n. 600/1973, ogni struttura di acquisizione dovrà (i) essere tale da non determinare un vantaggio tributario indebito e (ii) essere dotata di valide ragioni economiche
  
- **Imposte indirette**
  - In ragione di quanto prescritto dall'articolo 20 del d.p.r. n. 131/1986, le imposte indirette sono in ogni caso applicate in ragione dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti presentati per la registrazione, anche se non vi corrispondono il titolo o la forma apparente

**Camozzi Bonisconi Varrenti & Associati**  
Studio Legale e Tributario



## **Dott. Marco Ettore**

[marco.ettore@cbalex.it](mailto:marco.ettore@cbalex.it)

[www.cbalex.it](http://www.cbalex.it)

20122 MILANO  
Galleria San Carlo, 6  
Tel. +39 02 778061  
Fax +39 02 76021816  
E-mail: [milano@cbalex.it](mailto:milano@cbalex.it)

00197 ROMA  
Via A. Bertoloni, 29  
Tel. +39 06 8077547  
Fax +39 06 8077527  
E-mail: [roma@cbalex.it](mailto:roma@cbalex.it)

35137 PADOVA  
Galleria dei Borromeo, 3  
Tel. +39 049 8775811  
Fax +39 049 666086  
E-mail: [padova@cbalex.it](mailto:padova@cbalex.it)

30174 VENEZIA-MESTRE  
Piazza Ferretto, 55/A  
Tel. +39 041 2384411  
Fax +39 041 975305  
E-mail: [venezia@cbalex.it](mailto:venezia@cbalex.it)

80333 MÜNCHEN  
Brienner Straße, 12a  
Tel. +49 (0)89 28634-215  
Fax +49 (0)89 28634-222  
E-mail: [muenchen@cbalex.it](mailto:muenchen@cbalex.it)